



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

L.r. 16 dicembre 2008, n.20

**Seduta della II Commissione interna del C.A.L.
“Attività economiche e governo del territorio”**

del 18 luglio 2016 ore 12.00

La seduta è presieduta dal **Vice Presidente Sergio Batino**. Assiste il Segretario **Fausto Galilei**. Partecipa l'**Assessore Daniela Settini**, quale Coordinatrice della Commissione Turismo dell'ANCI.

Il giorno 18 luglio 2016, alle ore 12.00 si è riunita la II Commissione interna del C.A.L. *Attività economiche e governo del territorio*, per l'esame della **D.G.R. n. 649 del 13/06/2016, concernente: “Legislazione turistica regionale. Preadozione.”**.

omissis

Tenuto conto del dibattito, possono conclusivamente formularsi le seguenti proposte rispetto all'articolato del D.d.l.:

- 1. Prevedere all'art. 6, lettera d) (Masterplan) e all'art. 7 (Attività di Film commission) che le principali iniziative ed attività, e conseguenti risorse, sono definite d'intesa con il sistema delle Autonomie locali rappresentate a livello istituzionale dal CAL e a livello associativo dall'ANCI.**
- 2. All'art. 9 (Banca Dati) prevedere che la Banca dati è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture dei Comuni capofila delle forme associative previste dall'art. 4 comma 2) del disegno di legge.**
- 3. Modificare l'art. 10 comma 2) prevedendo che i servizi di informazione e accoglienza sono espletati dai Comuni in forma obbligatoriamente associata e solo qualora dagli stessi affidati, anche da partenariati pubblico-privati o da privati. Nel caso in cui i Comuni intendano affidare a soggetti privati o associativi le attività in questione ciò dovrà avvenire tramite apposito disciplinare che garantisca adeguati standard di qualità del servizio.**

- 4. Sostituire la Commissione di cui al comma 1) dell'art. 30 (Commissione per le residenze di epoca) con la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune sede della residenza, integrata eventualmente con dipendenti regionali dei settori competenti escludendo soggetti non pubblici.**
- 5. Prevedere all'art. 48 (Norma finanziaria) comma 1), lettera a) che hanno carattere prioritario i finanziamenti alle forme associative dei Comuni rispetto a quelli dell'art. 3 comma 4) e dell'art. 11. Abrogare la lettera b) del comma 1 dell'art. 48.**
- 6. Per quanto riguarda l'attività dei controlli, gli stessi, non possono essere svolti solo dalla Regione, ma anche dai Comuni, i quali rispondono direttamente ai cittadini dei servizi offerti a livello locale. Pertanto va modificato il Disegno di legge consentendo controlli amministrativi dei Comuni sulle strutture recettive.**
- 7. Classificazione delle strutture. L'attività di classificazione non può essere svolta solo dalla Regione, ma deve prevedere il coinvolgimento diretto dei Comuni in apposita Commissione tecnica individuata secondo criteri condivisi con il CAL.**